

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 9 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto » (1761) (D'iniziativa dei deputati Spitella ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1009
1012

COTTONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1012

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

C E B R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto » (1761), d'iniziativa dei deputati Spitella ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto », d'iniziativa dei deputati Spitella, Cariglia, Ferri Mario e Bogi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, è meritevole di una introduzione perchè il suo oggetto è del tutto uguale

a quello del disegno di legge n. 3101 della Camera col quale il Governo ha chiesto la conversione in legge di un decreto-legge, e precisamente il n. 265 dell'8 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 11 luglio. La materia, quindi, del disegno di legge che noi discutiamo è regolata da questo decreto-legge, la cui validità verrebbe meno il giorno 9 settembre, nell'ipotesi che esso non fosse convertito in legge; e non sarà convertito in legge perchè la Camera, esaminando congiuntamente in data 31 luglio, in sede di Commissione trasporti, il disegno di legge n. 3101 di conversione del decreto-legge e il disegno di legge n. 3151, presentato il giorno prima — 30 luglio — dai quattro colleghi rappresentanti di maggioranza Spitella, Cariglia, Ferri Mario, Bogi, non ritenne di dare la precedenza al provvedimento di conversione del decreto-legge, giudicando che, nella fattispecie, non era fondato il ricorso alla decretazione d'urgenza previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Il perchè dell'accantonamento del decreto-legge, lo chiarisce la lettura della relazione del Governo al medesimo, ripetuta in gran parte in quella predisposta dai quattro presentatori della proposta di legge in esame. Il Governo ha detto: è urgente il provvedimento perchè sono giacenti presso gli uffici marittimi oltre centomila domande, che non è possibile esaurire rapidamente (vedremo dopo perchè si sono accumulate). Non solo, il rinnovo delle licenze per tutte le imbarcazioni e navi da diporto, avrebbe richiesto l'istruzione di oltre 140 mila pratiche, perchè moltissimi diportisti (questo è un neologismo che io ho trovato nella relazione governativa) non hanno fatto in tempo a conoscere che avrebbero dovuto, entro il 2 aprile 1974 — triennio di scadenza di un termine indicato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 — provvedere al rinnovo delle abilitazioni, e sarebbero conseguentemente incorsi in irregolarità senza loro particolare negligenza, perchè, dice la relazione governativa, che è una specie di ... confessione, « i programmi e la composizione delle commissioni d'esame » — che avrebbero dovuto essere predisposti entro il termine

di tre anni — « sono stati approvati soltanto all'inizio del 1973 ». « Poichè — dice sempre la relazione — il limite di durata delle patenti è un elemento fondamentale ai fini della sicurezza e dei controlli di polizia, occorre chiaramente stabilire che anche le patenti conseguite successivamente al 2 aprile 1971, ma prive della indicazione del limite, sono soggette alla procedura di sostituzione ». Poichè, dice in un'altra parte la relazione, a causa della disparità di interpretazione di due articoli (e li vedremo dopo), anche dopo il 2 aprile 1971 sono state rilasciate patenti senza l'indicazione dei limiti di navigazione, c'è urgenza di provvedere a questa sanatoria.

Tutta questa incertezza, tutto questo ritardo nell'emanare le norme, il fatto che non si potè, o non si volle, provvedere, entro un anno, all'emanazione del decreto presidenziale in base al quale le norme di esecuzione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sarebbero state emanate, non è da imputare a circostanze esterne.

La legge 11 febbraio 1971, n. 50, all'articolo 50, primo comma, diceva: « Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate » ed al secondo comma stabiliva: « Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ».

Non si è fatto nulla entro l'anno, non si è ancora fatto nulla a tutt'oggi. E allora ecco che occorre provvedere d'urgenza; però giustamente alla Camera hanno fatto notare che l'urgenza (quella almeno riconosciuta dal costituente) non può sorgere dal fatto della negligenza dell'amministrazione o, se si vuole, dello Stato.

In conclusione, la Camera ha voluto esprimere questo suo sentimento nei confronti del Governo, ma ha però approvato con premura il disegno di legge d'iniziativa parla-

mentare che ora è sottoposto al nostro esame.

Il testo dell'articolo 1 originariamente presentato dai proponenti alla Camera dei deputati prevedeva che le abilitazioni di cui trattasi venissero sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, entro il 31 dicembre 1974, ma, a conclusione del dibattito all'altro ramo del Parlamento, tale termine è stato modificato e prorogato al 30 giugno 1975.

Dopo quanto brevemente esposto non mi rimane che invitare gli onorevoli senatori ad approvare il testo che ci sta dinanzi e, conclusa la mia relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C O T T O N I, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo rinnovo il parere favorevole su questo disegno di legge così come già avvenuto alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

« Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata

in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975 ».

(È approvato).

Art. 2.

Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 20 della medesima legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO